

Studio Associato Brandi

CONSULENZA DEL LAVORO e AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Giorgio Brandi
Dott. Amedeo Brandi
Rag. Antonello Baselice
Rag. Paolo Abbandonato

Ischia, 07 settembre 2012

Circolare 9/2012

A tutti i clienti

Oggetto: Regolarizzazione Stranieri 2012 condizioni e requisiti per l'accesso

I datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari possono sanare la propria posizione presentando la domanda di regolarizzazione **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012**.

Lo scorso 9 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 che recepisce la direttiva europea 2009/52/CE e introduce nuove sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.

In via transitoria, il decreto prevede la possibilità, per i datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari, di sanare la propria posizione presentando la domanda di regolarizzazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni afferenti l'impiego irregolare.

La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento, con le modalità previste dall'emanando decreto interministeriale, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore.

I SOGGETTI INTERESSATI

la dichiarazione di emersione può essere presentata, esclusivamente per via telematica, dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9 agosto occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di

presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente.

I REQUISITI REDDITUALI

L'ammissione alla procedura è condizionata dall'attestazione nella domanda di emersione del possesso di un reddito che si differenzia a seconda che si tratti o meno di datore di lavoro domestico e che è riferito alla regolarizzazione di un singolo lavoratore:

- il datore di lavoro persona fisica o giuridica che intende regolarizzare un rapporto di lavoro subordinato deve possedere un reddito imponibile o un fatturato, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell'esercizio precedente, non inferiore a 30.000 euro annui;

- il datore di lavoro domestico deve possedere un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona percettore di reddito. L'importo sale a 27.000 euro annui se la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere al reddito anche se non conviventi. Il requisito reddituale non si applica in caso di regolarizzazione del cittadino straniero addetto all'assistenza di una persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza-

Qualora la domanda interessi più lavoratori, la congruità della situazione reddituale del richiedente rispetto al numero delle richieste, è valutata dalla competente Direzione territoriale del lavoro.

LA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

I lavoratori possono essere regolarizzati con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale è consentito solo per il lavoro domestico, con un minimo di 20 ore settimanali ma a condizione che la retribuzione non sia comunque inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (per il 2012, euro 5.577 annui).

L'ITER DELLA REGOLARIZZAZIONE

Lo sportello unico per l'immigrazione:

- 1. verifica l'ammissibilità della dichiarazione*
- 2. acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate,*
- 3. convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione.*

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.

Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. Inoltre, la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dall'emanando decreto ministeriale.

È fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione, è punito ai sensi dell'articolo 76, D.P.R. 28-12- 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Studio Associato Brandi